volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Repressione giudiziaria e movimenti. Il processo e la parola (scritta e orale)

Autore: Claudio Novaro

Il processo *Scripta manent* definito nei giorni scorsi in primo grado dalla Corte d'assise di Torino (vedi Repressione giudiziaria e movimenti, gli anarchici, i processi, le regole) è esemplificativo della tendenza da parte degli inquirenti alla bulimia intercettativa. In quella sede, decine di migliaia di enunciati narrativi frutto delle captazioni telefoniche o ambientali sono stati scrupolosamente passati al setaccio, analizzati, raccordati e confrontati tra loro, nella speranza che svelino assonanze lessicali o di contenuto criminoso. Parallelamente, si sono studiati, decifrati tutti gli scritti e le pubblicazioni dell'area politica di riferimento per individuarne i confini, le differenze con aree attigue, le peculiarità teoriche e programmatiche, per pervenire a un organigramma dettagliato dei partecipanti all'associazione eversiva. Il nome del processo, *Scripta manent,* deriva proprio da questo sforzo ricognitivo delle parole scritte.

La conseguenza, sul piano investigativo, prima, e processuale, poi, sono monumentali ricostruzioni storiche che delimitano il campo dell'analisi e della repressione. Così, scopriamo nel nostro caso che la magmatica area anarchica italiana sarebbe suddivisa in più aree in lotta e competizione tra loro, talvolta con travasi dall'una all'altra ma sempre con confini molto netti e ben delineati.

Trasferire un'analisi eminentemente storica sul piano giudiziario comporta indubbiamente dei problemi non indifferenti. Intanto, in primo luogo, come ci si difende dalle sue conclusioni? Con un confronto a tesi diverse? Citando dei consulenti da individuare in studiosi della materia o tra militanti di lunga data, più interni al dibattito politico e alle sue implicazioni programmatiche? E poi, che valore ha una ricostruzione storica sul piano giudiziario?

Per anni, dal finire degli anni Novanta in poi, nei tanti processi per 270 *bis* codice penale ("associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico") a carico di esponenti delle varie anime anarchiche ci si è dovuti confrontare con una tesi di fondo, che in genere occupava decine di pagine, in cui giudici coscienziosi descrivevano minuziosamente l'evoluzione politica, programmatica e di azione (criminosa) dei gruppi di affinità anarchici. Tesi di fondo che faceva ricadere sulle spalle di un unico teorico, la responsabilità della ideazione e della costruzione politica dell'anarco-insurrezionalismo e delle sue scelte di rilevo penale. Un unico teorico che, curiosamente, veniva sempre evocato, il cui nome aleggiava come un convitato di pietra nei processi, ma che non veniva mai inquisito (non per oscure ragioni, sia ben chiaro, ma per il semplice fatto che non v'era il benché elemento di prova a suo carico), eccezion fatta per il primo grande processo contro gli anarco-insurrezionalisti italiani, quello contro l'ORAI (Organizzazione rivoluzionaria anarco insurrezionalista) il cui nome era stato inventato, con un'alzata di ingegno investigativo dagli investigatori romani, e che si era concluso, dopo lunghe

custodie in carcere con l'assoluzione di quasi tutti gli imputati.

Con il processo *Scripta manent* gli inquirenti spostano il tiro, ammettendo l'errore di prospettiva. Non tra i cosiddetti anarchici sociali (quelli che, secondo gli inquirenti, «rifiutano l'ipotesi di organizzazione anarchica della lotta armata. Non considerano utile l'impiego di mezzi violenti al di fuori delle contestazioni sociali») occorre cercare ma in un'area più raccolta e nascosta a cui si arriva sulla base delle parole pronunciate nelle intercettazioni (da tempo in corso anche contro di loro, per quello stravagante principio miliare nelle captazioni telefoniche e ambientali nei processi legati al conflitto sociale, per cui intanto si intercetta, si rivoltano le vite, si monitorano le abitudini, le relazioni, le frequentazioni e poi si vede che farne). Tutto chiarito finalmente? Manco per niente.

A processo in corso, a un passo dalla sua conclusione, emergono dai sottofondi investigativi, condotti sotto traccia per alcuni anni, due nuovi filoni processuali, a Torino e a Trento (le cosiddette operazioni Scintilla – che porterà, insieme allo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria, l'avvio di un processo per associazione sovversiva e per una serie di attentati – e Renata). Infine, sempre a Torino, anzi a Milano (perché le persone offese dal reato sono due magistrati della Procura, a cui sono stati inviati dei plichi esplosivi) prende l'abbrivio un'altra inchiesta, denominata Prometeo. Si tratta di indagini contro soggetti appartenenti a quella che gli inquirenti definiscono la cosiddetta area sociale dell'anarco-insurrezionalismo, quella che, a loro giudizio, nelle sue diverse articolazioni, ritiene necessario partecipare a movimenti di lotta sociale e all'interno di questi procedere nelle "azioni violente". E allora i conti non tornano più e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, la pericolosità sul piano giudiziario dei paradigmi interpretativi complessivi sul piano storico.

Il processo è un luogo di confronto (di scontro, se si preferisce) su due questioni fondamentali: l'esistenza di un fatto reato e la sua attribuzione a uno o più soggetti specificatamente individuati. Indubbiamente quella particolarità tutta italiana costituita dalla proliferazione dei reati associativi complica lo schema e obbliga a un confronto con il contesto storico e le enunciazioni politiche. Ma il fulcro del processo resta l'altro, per i rischi congeniti nel farsi guidare sul piano delle indagini da teoremi di tipo storico (processo 7 aprile *docet*).

Veniamo alle parole.

A differenza dei processi degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, quelli contro le organizzazioni che praticavano la lotta armata in Italia, nei processi per reati associativi contestati alle aree anarchiche non si discute di "covi", di ritrovamenti di armi, non si sentono testimoni di azioni cruente. La principale fonte di prova è costituita dagli stessi imputati. E i principali elementi di prova sono le loro parole, quelle incautamente pronunciate nelle intercettazioni e rilevate dalle microspie disseminate nelle loro abitazioni o nei loro veicoli o recuperate dai loro contatti telefonici, quelle orgogliosamente

rivendicate nei loro scritti pubblici. Wittgenstein diceva che le parole sono azioni e, in modo assai più semplificato, sembrano pensarlo anche le Procure requirenti, che ritengono che quel che si dice in genere si fa.

In uno dei primi processi per associazione eversiva a carico di militanti anarchici, quello drammaticamente segnato dalla morte di due imputati su tre, Maria Soledad Rosas ed Edoardo Massari, era stata intercettata una conversazione nella macchina di un terzo imputato che, rivolto agli altri due, esternava il suo fastidio per i ricchi che vanno a sciare e suggeriva come sarebbe bello andare con una mitragliatrice davanti a uno skilift e sparare a tutti quelli che scendono sulle piste. Così, in una vicenda in cui non era stata trovata nessun'arma nella disponibilità degli arrestati, nemmeno un coltellino svizzero, la contestazione iniziale fu di banda armata e la conversazione di cui sopra (una chiacchierata in libertà tra amici, come quelle che probabilmente ciascuno di noi si è trovato a fare, con parole e allusioni diverse, ma con la stessa convinzione che nessuno ci sentisse) venne ritenuta, dai PM, anzitutto, e poi da più giudici – tutti legati a una interpretazione letterale delle intercettazioni e incuranti della necessità di adeguare il senso delle frasi al contesto comunicativo e relazionale nel quale erano pronunciate – sintomatica della notevole pericolosità degli indagati.

Invece, le parole vanno interpretate con attenzione e non con troppa leggerezza, sfruttandone tutte le possibili valenze semantiche. Tanto più che accanto alla comunicazione verbale, a dare senso e, talvolta a cambiare significato alle parole pronunciate, c'è anche quella non verbale, che le intercettazioni non consentono di cogliere. Da tempo una disciplina della linguistica, la pragmatica, si occupa dell'uso della lingua in riferimento alle modalità e agli scopi comunicativi, tentando di decifrare il suo significato a partire dalle intenzioni del parlante, riflettendo su come il contesto influisca sull'interpretazione dei significati del linguaggio. Con la consapevolezza che ogni processo comunicativo va valutato quantomeno sotto due prospettive diverse che riguardano il suo contenuto e la relazione che nel momento in cui lo si attua intercorre con i propri interlocutori. Insomma, a dirla con Manzoni, «le parole fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi». E così anche quando un imputato parla di politica con i suoi compagni non si può trasferire sul piano immediatamente letterale ciò che dice. Il passaggio dalla parola all'atto nasconde superficialità ma soprattutto rischia di condurre a conclusioni affrettate ed erronee anche perché, è bene precisarlo, ciascuno ha diritto a dire quello che vuole nella propria intimità.

Il principio di materialità, presidiato nel nostro ordinamento dall'art. 25 della Costituzione, impone che solo le azioni esterne e non gli atti interni possono avere rilievo penale. Si tratta di un postulato della separazione tra diritto e morale, già evidenziato qualche secolo fa dalla dottrina paleoliberale. Vale la pena di citare Luigi Ferrajoli:

> «Se il valore dell'interiorità della morale e della autonomia delle coscienze è il tratto distintivo dell'etica laica moderna, la rivendicazione dell'assoluta liceità

giuridica degli atti interni e addirittura di un diritto alla immoralità è forse il principio più autenticamente rivoluzionario del liberalismo moderno. […] Di qui il diritto di ciascuno a coltivare pensieri cattivi e di compiere atti (pur ritenuti da taluno) immorali, ove essi non procurino danni a terzi. […] È questa neutralità morale, ideologica e culturale del diritto che garantisce la laicità delle istituzioni pubbliche e vale a fondare, al tempo stesso, l'eticità dell'etica laica».